

Legge regionale 05 agosto 1996 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea.**

**Art. 22**

*(Norma transitoria)*

**1.** In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, i soggetti in possesso della patente di guida e dei certificati di abilitazione professionale, dipendenti dalle imprese esercenti il servizio di taxi alla data del 31 dicembre 1994, sono iscritti di diritto nel ruolo di cui all'articolo 7.